



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PERSONALE
Responsabile: RECCHI PAOLA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 101 del 14-02-2020

REGISTRO GENERALE N. 365

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE MISSIONE E TRASFERTA AMMINISTRATORI
COMUNALI ANNO 2020**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 06.04.2011 "Utilizzo del mezzo proprio per adempimenti di servizio. Trasferte. Regolamentazione dopo il D.L. N.78/2010" immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 84 del D.Lgs. 267/2000, rubricato "Rimborso delle spese di viaggio", che prevede:

- la rimborsabilità delle spese di trasferta, qualora l'amministratore si rechi fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente per motivi istituzionali (è una possibilità e/o facoltà), solo dopo la presentazione di apposta attestazione sulla durata e finalità della missione, e, ovviamente, la documentazione giustificativa dei costi effettivamente sostenuti (commi 1 e 2);
- la rimborsabilità delle spese di viaggio, per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente: a) per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi (esigenza cogente ai fini di garantire il cd. quorum funzionale o strutturale); b) per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3);

CONSIDERATO che il comma 213 della Legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006) sopprime le indennità di trasferta per tutto il personale dello Stato e che pertanto è necessario liquidare al personale il solo rimborso delle indennità chilometriche e delle spese sostenute;

VISTO l'art. 6 comma 12 del D.L. 78 del 30 giugno 2010 convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010 che disapplica:

1) l'art. 15 della Legge 836/73 che prevedeva tra l'altro: *"Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto."*

2) l'art. 8 della Legge 414/78 che prevedeva tra l'altro: *"La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è raggugliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo"* e con il quale cessano di avere effetto



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi, tra cui l'art. 41 del CCNL Enti locali del 14.09.2000;

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 417/1978, mai abrogato o disapplicato, che così recita: *"...quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia riportato nella deliberazione n. 949 del 12 ottobre 2010 circa l'utilizzo dell'automezzo proprio da parte del personale degli enti locali che così recita:

"...questa Sezione ritiene che la norma dei cui all'art. 6 comma 12 del dl. 78, convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali.

Pertanto, in vigore dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e al convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento";

VISTA la Circolare Prot. N. 50534 del 14/10/2010 a firma del Dirigente IV Settore che ha stabilito:

- il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori per missioni e trasferte istituzionali, sarà effettuato dal servizio contabilità del personale a seguito di presentazione allo stesso di apposita richiesta debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione originale delle spese effettivamente sostenute, indicante le motivazioni della stessa adottate nel rispetto e sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- di riconoscere agli amministratori l'uso del proprio mezzo per missione fuori sede di lavoro, nei soli casi sopra elencati, ed un rimborso per il consumo del carburante pari ad 1/6 del prezzo della benzina per ogni km percorso, oltre alla spesa per pedaggi autostradali e parcheggi a pagamento effettivamente sostenuta e documentata;

RITENUTO necessario assumere un impegno generale di spesa nell'importo di € 3.000,00 per i pagamenti ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse dello scrivente in ordine all'adozione del presente atto;

VISTI gli artt. 107 comma 2[^], 183, 185, 191 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

VISTO il decreto sindacale n.2 del 28.01.2020, prot.n.437 del 29/01/2020 relativo all'incarico affidato alla Scrivente, in via temporanea, per le funzioni del Servizio Risorse Umane;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa dichiarato:



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

1- di riconoscere agli amministratori comunali l'uso del mezzo proprio per missione fuori sede, nei soli casi sopra elencati, ed un rimborso delle spese sostenute e documentate, per il consumo del carburante pari ad 1/6 del prezzo della benzina per ogni km percorso, oltre alla spesa per pedaggi autostradali e parcheggi a pagamento;

2- di stabilire che il rimborso sarà effettuato previa autorizzazione alla trasferta, ed a seguito di presentazione all'ufficio contabilità del personale di apposita richiesta debitamente sottoscritta dal richiedente e regolarmente vistata dal responsabile del servizio di contabilità, indicante la motivazione addotta nel rispetto e sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, corredata della documentazione originale delle spese effettivamente sostenute;

3 - di impegnare la somma € 3.000,00 al Cap.16.1 del Bilancio 2020 per il pagamento ed il rimborso dei costi per missioni e trasferte istituzionali agli amministratori;

4- di trasmettere il presente atto alla Segreteria del Sindaco per darne informazione agli Amministratori.

Il Dirigente
RECCHI PAOLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 14-02-2020

Il Responsabile del servizio
RECCHI PAOLA

 Firmato

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Si attesta copertura finanziaria.

Civitanova Marche, 03-03-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

MELATINI MARIA LUISA

 Firmato